

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.



Modello di mercato per il servizio standard TIC «Siti web»

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione degli articoli 9 capoverso 3 e 14 lettera b dell'ordinanza del 9 dicembre 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF),

emana le seguenti istruzioni:

1 Scopo ed estensione delle prestazioni

1.1 Secondo gli articoli 10, 11, 34, 40 e 54 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale e l'Amministrazione federale assicurano l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico. I siti web costituiscono un canale importante che permette all'Amministrazione federale di adempiere al suo mandato di informazione fissato in diverse leggi.

1.2 Il servizio standard TIC «Siti web» comprende le seguenti prestazioni:

- a. permette di creare, organizzare e gestire i siti web pubblici dell'Amministrazione federale in modo semplice ed economico;
- b. permette di concepire i siti web pubblici dell'Amministrazione federale in modo uniforme e facile da usare nonché di rispettare efficacemente le prescrizioni corrispondenti, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità per i disabili e il plurilinguismo;
- c. sostiene le unità amministrative nel predisporre informazioni per i loro collaboratori o altre unità amministrative utilizzando siti intranet. Le esigenze poste ai siti web pubblici (lett. a e b) si applicano anche ai siti intranet.

1.3 L'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) definisce dettagliatamente nel catalogo dei servizi standard TIC le prestazioni di mercato per il servizio standard TIC «Siti web». L'ulteriore sviluppo avviene attraverso la gestione delle esigenze dell'ODIC.

RS

¹ RS 172.010

2. Delimitazione rispetto ad altri modelli di mercato ed eccezioni

2.1 Non rientrano nel servizio standard TIC «Siti web»:

- a. le prestazioni TIC concernenti la collaborazione basata sul web che sono già comprese nell'esistente servizio standard TIC «Burotica» o alla relativa prestazione di mercato «Collaborazione»;
- b. le prestazioni TIC per i sistemi di gestione elettronica degli affari e dei mandati che sono già comprese nel servizio standard TIC «GEVER»;
- c. le prestazioni TIC che amministrano informazioni assegnate al livello di classificazione «SEGRETO»;
- d. le prestazioni TIC che sostengono lo sviluppo e l'esercizio di applicazioni basate sul web.

3. Fornitura di prestazioni

3.1 Le prestazioni di servizio necessarie per le funzioni chiave sono acquisite da un fornitore di prestazioni esterno all'Amministrazione federale, che ne assicura l'ulteriore sviluppo; il fornitore di prestazioni interno all'Amministrazione federale si occupa dell'integrazione e della gestione operativa conformemente alla gestione dei servizi.

3.2 Il fornitore di prestazioni interno all'Amministrazione federale è l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). Esso rappresenta l'Amministrazione federale nei confronti dei fornitori esterni.

3.3 L'UFIT è tenuto a informare l'ODIC sia in caso di modifica dell'esternalizzazione di compiti parziali o di prestazioni preliminari sia in caso di acquisizione di clienti non assoggettati all'OIAF. L'ODIC verifica la conformità del relativo proposito rispetto alle strategie sovraordinate e ha la facoltà di intervenire.

3.4 All'UFIT spetta la responsabilità operativa dell'esecuzione, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni vigenti e l'ulteriore sviluppo del servizio standard TIC «Siti web».

4. Acquisizione di prestazioni

4.1 Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 7 OLOGA² acquisiscono le prestazioni TIC descritte nel presente modello di mercato esclusivamente mediante il servizio standard TIC «Siti web».

4.2 Le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata ai sensi dell'articolo 7a OLOGA, i Tribunali federali e l'Assemblea federale, compresi i suoi Servizi parlamentari, possono acquisire tali prestazioni del servizio standard TIC «Siti web» alle stesse condizioni.

² RS 172.010.1

4.3 Terzi (per es. Cantoni e Comuni) possono acquisire le prestazioni del servizio standard TIC «Siti web» soltanto se l'UFIT è autorizzato a fornire prestazioni a terzi secondo gli articoli 41 e 41a della legge federale del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione.

5. Modello relazionale e dei ruoli

5.1 L'ODIC assume i compiti nell'ambito della direzione e della gestione del servizio standard TIC «Siti web», in particolare la gestione delle esigenze e dei relativi processi, la pianificazione delle versioni, la gestione della conoscenza, dell'architettura e della tecnologia.

5.2 L'UFIT assume i compiti nell'ambito dell'esecuzione, in particolare la gestione dei fornitori, la gestione delle modifiche e delle versioni, la gestione dei guasti e dei problemi nonché la gestione operativa dei prodotti e dei servizi.

6. Modello di finanziamento

6.1 In linea di principio le spese uniche per innovazioni, nuove funzioni e ulteriori necessità per l'ampliamento del servizio standard TIC «Siti web» sono finanziate a livello centrale in base alle risorse finanziarie disponibili. A seconda delle esigenze poste al servizio standard TIC e del livello di priorità verrà stabilito se queste spese possono essere finanziate con i mezzi preventivati a livello centrale. Se necessario, per grandi progetti con un potenziale innovativo elevato il DFF può richiedere al Consiglio federale mezzi TIC supplementari.

6.2 Le risorse con incidenza sul bilancio destinate agli investimenti di sostituzione e agli acquisti nel quadro del ciclo di vita dei prodotti sono preventivate presso l'UFIT e sono contenute nelle tariffe.

7. Entrata in vigore

7.1 Il presente modello di mercato entra in vigore il 1° luglio 2018.

7.2 Il servizio standard sarà introdotto il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Alain Berset

Il cancelliere federale,
Walter Thurnherr